



LO STATUTO

IN VIGORE DAL 29 MARZO 2021

APPROVATO DAL MEF CON N. PROT. DT 24612 - 29/03/2021

I. DENOMINAZIONE – SCOPI – PATRIMONIO – DESTINAZIONE DEL REDDITO

ART. 1 – DENOMINAZIONE, NATURA E DISCIPLINA

1. La "Fondazione Sicilia", denominata di seguito Fondazione, istituita con Decreto del Ministro del Tesoro n. 436251 del 21 dicembre 1991, la cui originaria denominazione "Fondazione Banco di Sicilia" fa parte del patrimonio storico, è persona giuridica privata, senza fine di lucro, dotata di piena autonomia statutaria e gestionale.
Essa:
 - a. deriva dal Banco di Sicilia - Istituto di credito di diritto pubblico, nell'ambito ed in attuazione della operazione di ristrutturazione effettuata ai sensi della Legge 30 luglio 1990 n. 218 e del Decreto Legislativo di attuazione 20 novembre 1990, n. 356;
 - b. incorpora - giusta atto del Notaio Ugo Serio del 4 dicembre 2003, n. 63465 di Repertorio - la Fondazione Cassa Centrale di Risparmio V.E. per le Province Siciliane, Ente che residua a seguito del conferimento effettuato, ai sensi della Legge 30 luglio 1990 n. 218 e del Decreto Legislativo 20 novembre 1990 n. 356, dell'Azienda Bancaria e gestioni annesse della Cassa Centrale di Risparmio V.E. per le Province Siciliane, fondata con Decreto 21 ottobre 1861 n. 74 dal Luogotenente Generale del Re Vittorio Emanuele II in Sicilia, Ignazio di Genova di Pettinengo.
2. La Fondazione è regolata, oltre che dal presente statuto, dalle disposizioni contenute nel Decreto legislativo 17 maggio 1999 n. 153 e successive modificazioni, dalle norme del codice civile, dalle vigenti disposizioni di legge in quanto applicabili, nonché dal Protocollo di Intesa sottoscritto tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Associazione di Fondazioni e Casse di Risparmio SpA, il 22 aprile 2015 (di seguito Protocollo d'Intesa).
3. La Fondazione è sottoposta all'autorità di vigilanza (qualificata nel presente statuto come "Autorità di Vigilanza") prevista dalla legge e, in atto, dall'art. 2, comma 1, della Legge 23 dicembre 1998 n.461 e dall'art. 1 del Decreto Legislativo 17 maggio 1999 n. 153.
4. Le modifiche statutarie vengono approvate dall'Autorità di Vigilanza.

ART. 2 – SEDE E DURATA

1. La Fondazione ha sede legale in Palermo e ha durata illimitata.

ART. 3 - SCOPI DELLA FONDAZIONE

1. La Fondazione persegue esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo sociale, culturale ed economico, secondo quanto previsto dal presente statuto e nel rispetto della normativa vigente e della propria tradizione storica.
Essa, in rapporto prevalente con il territorio siciliano, indirizza la propria attività – che deve comunque essere non lucrativa e non svolta in forma di impresa – esclusivamente nei settori ammessi, assicurando, singolarmente e nel loro insieme, l'equilibrata destinazione delle risorse e dando preferenza ai settori a maggiore rilevanza sociale.
La Fondazione opera prevalentemente nei settori "rilevanti", cioè nei settori scelti – ogni tre anni, in numero non superiore a cinque, con deliberazione dell'Organo di Indirizzo - esclusivamente fra i settori ammessi:
 1. famiglia e valori connessi; crescita e formazione giovanile; educazione, istruzione e formazione, incluso l'acquisto di prodotti editoriali per la scuola; volontariato, filantropia e beneficenza; religione e sviluppo spirituale; assistenza agli anziani; diritti civili;
 2. prevenzione della criminalità e sicurezza pubblica; sicurezza alimentare e agricoltura di qualità; sviluppo locale ed edilizia popolare locale; protezione dei consumatori; protezione civile; salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa; attività sportiva; prevenzione e recupero delle tossicodipendenze; patologia e disturbi psichici e mentali;
 3. ricerca scientifica e tecnologica; protezione e qualità ambientale;
 4. arte, attività e beni culturali; realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità.

I settori di operatività scelti ogni triennio dalla Fondazione saranno comunicati all'Autorità di Vigilanza e resi pubblici attraverso la messa a disposizione sul sito internet, non soggetto a restrizioni di accesso.

2. La Fondazione assicura il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266 e successive modifiche e integrazioni.
3. Non è consentito alla Fondazione l'esercizio di funzioni creditizie, nonché qualsiasi forma di finanziamento, di erogazione o, comunque, di sovvenzione, diretta o indiretta, ad enti con fini di lucro o a favore di imprese di qualsiasi natura, ad eccezione delle imprese strumentali di cui all'art. 5.2, delle cooperative che operano nel settore dello spettacolo, dell'informazione e del tempo libero, delle imprese sociali e delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni.

ART. 4 - MODALITÀ DI PERSEGUIMENTO DEGLI SCOPI

1. La Fondazione persegue i propri scopi con tutte le modalità consentite dalla propria natura giuridica e opera nel rispetto del principio di economicità della gestione.
2. Gli indirizzi strategici, gli obiettivi specifici da perseguire, le linee e le priorità di azione, la selezione dei settori, le modalità d'intervento e i criteri generali per le erogazioni della Fondazione sono definiti in un documento programmatico previsionale pluriennale, aggiornato annualmente, al fine di assicurare l'efficiente utilizzazione delle risorse e l'efficacia degli interventi.
L'aggiornamento annuale del documento programmatico previsionale pluriennale viene approvato dal Consiglio Superiore entro il mese di ottobre di ogni anno e trasmesso all'Autorità di vigilanza nei quindici giorni successivi all'approvazione.
3. Le attività istituzionali della Fondazione sono svolte in modo da garantire la tutela degli interessi contemplati dallo Statuto, la trasparenza delle scelte e dei motivi delle stesse, l'efficiente utilizzazione delle risorse e l'efficacia degli interventi in relazione alle esigenze del territorio di operatività della Fondazione la cui attività è prevalentemente rivolta al territorio della Regione Siciliana ma si intende estesa all'intero territorio nazionale ed all'estero. L'attività erogativa è disciplinata, in conformità anche ai principi di cui al precedente comma, da un apposito regolamento interno che individua le procedure volte ad assicurare la valutazione comparativa delle richieste e prevede altresì le forme per rendere pubblici i programmi adottati, i criteri sulla base dei quali saranno disposte le erogazioni e le altre forme di intervento della Fondazione, le procedure per la loro richiesta nonché gli interventi realizzati.
4. Con apposito regolamento interno vengono disciplinati, inoltre, i profili gestionali del patrimonio e l'organizzazione interna della Fondazione.
La Fondazione rende pubbliche sul proprio sito internet, in modo chiaro e facilmente accessibile, le informazioni e le procedure di cui all'art. 11, commi da 2 a 5, del Protocollo d'Intesa)

ART. 5 - PATRIMONIO

1. Il patrimonio è costituito inizialmente:
 - dai cespiti mobiliari e immobiliari già in capo alla Fondazione Banco di Sicilia – Istituto di Diritto Pubblico;
 - dai cespiti mobiliari acquisiti a seguito della fusione per incorporazione con la Fondazione Cassa Centrale di Risparmio V.E. per le Province Siciliane, ragguagliati al patrimonio netto dell'incorporata così come risulta dall'atto di fusione del Notaio Ugo Serio del 4 dicembre 2003 N. 63465 di Repertorio;
 - dalle liberalità a qualsiasi titolo pervenute da soggetti privati e pubblici ed espressamente destinate ad accrescimento patrimoniale della Fondazione per volontà del dante causa.
2. La Fondazione può detenere partecipazioni di controllo solo in enti e società che abbiano per oggetto esclusivo l'esercizio di imprese strumentali così come definite all'art. 1, c.1, lett. h, Decreto lgs. n. 153/1999 e successive modificazioni.
Ai sensi dell'art. 7, comma 1 del Decreto lgs. n.153/1999 e successive modificazioni, la Fondazione può mantenere o acquisire partecipazioni non di controllo in società o enti anche diversi da quelli aventi per oggetto esclusivo l'esercizio di imprese strumentali purché funzionalmente collegate a finalità istituzionali - e, in particolare, allo sviluppo del territorio – e ad adeguata redditività.
3. Il patrimonio è incrementato con la riserva obbligatoria nella misura determinata dall'Autorità di vigilanza e può, altresì, incrementarsi con le plusvalenze relative alla partecipazione nella società bancaria conferitaria nei limiti previsti dall'art. 9, co 4, Decreto lgs. n. 153/1999.
4. Il patrimonio è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statuari ed è gestito in modo coerente con la natura della Fondazione quale ente senza scopo di lucro che opera secondo i principi di

trasparenza e moralità. Nella definizione delle politiche di investimento e nella scelta degli strumenti di impiego la Fondazione agisce sulla base di un'adeguata pianificazione strategica.

Art. 5 bis – GESTIONE DEL PATRIMONIO

1. Il patrimonio è impiegato dalla Fondazione con modalità, definite in apposito regolamento, idonee a preservarne il valore, a ottenere un rendimento adeguato a svolgere le attività istituzionali e a garantirne la continuazione nel tempo, anche attraverso la diversificazione degli investimenti.
2. Le procedure di gestione del patrimonio sono disciplinate da apposito regolamento, definito in coerenza con i contenuti degli articoli 2, commi 5 e 6, 3 e 4 del Protocollo d'intesa, approvato dall'Organo di indirizzo, su proposta del Consiglio di Amministrazione
3. Ai sensi dell'art. 7.3-bis del d. lgs. 153/99 la Fondazione può investire una quota non superiore al 15 per cento del proprio patrimonio in beni immobili diversi da quelli strumentali. Può, altresì, investire parte del proprio patrimonio in beni che non producono adeguata redditività qualora si tratti di beni, mobili o immobili, di interesse storico o artistico con stabile destinazione pubblica o di beni immobili adibiti a sede della Fondazione o allo svolgimento della propria attività istituzionale o di quella delle imprese strumentali.
4. La gestione del patrimonio è affidata a strutture che ne assicurano la separazione, sul piano organizzativo, da quelle che svolgono le altre attività della Fondazione.
5. La gestione del patrimonio può essere, altresì, demandata ad intermediari abilitati ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, scelti con riguardo esclusivo alla loro capacità tecnico-professionale, in base a criteri selettivi che abbiano riguardo all'esclusivo interesse della Fondazione. Nel caso di affidamento della gestione a intermediari esterni le spese relative saranno imputate a quelle di funzionamento detraibili.
6. Nella gestione del patrimonio la Fondazione osserva i seguenti criteri:
 - a) ottimizzazione della combinazione tra redditività e rischio del portafoglio nel suo complesso, attraverso la scelta degli strumenti migliori per la qualità, liquidabilità, rendimento e livello di rischio, in coerenza con la politica di investimento adottata;
 - b) adeguata diversificazione del portafoglio finalizzata a contenere la concentrazione del rischio e la dipendenza del risultato della gestione da determinati emittenti, gruppi di imprese, settori di attività e aree geografiche;
 - c) efficiente gestione finalizzata a ottimizzare i risultati, contenendo i costi di transazione, di gestione e di funzionamento in rapporto alla dimensione ed alla complessità e caratteristiche del portafoglio.
7. Nella diversificazione del rischio degli investimenti, il patrimonio non può essere impiegato, direttamente o indirettamente, in esposizioni verso un singolo soggetto per ammontare complessivamente superiore a un terzo del totale dell'attivo dello stato patrimoniale della Fondazione, secondo quanto previsto dall'art. 2, commi da 4 a 7, del Protocollo d'intesa.
8. I contratti e gli strumenti derivati sono utilizzati nella gestione del patrimonio con finalità di copertura oppure in operazioni in cui non siano presenti rischi di perdite patrimoniali. L'utilizzo dei contratti e degli strumenti finanziari derivati è disciplinato nel regolamento sulla gestione del patrimonio, nei limiti e con le modalità previste dall'articolo 4, comma 2 e 3, del Protocollo d'intesa. Nella nota integrativa sono fornite informazioni, di natura qualitativa e quantitativa, relative alle operazioni in derivati effettuate nell'esercizio di riferimento del bilancio e a quelle in essere alla data della sua chiusura, ivi incluse quelle incorporate in strumenti finanziari e quelle perfezionate nell'ambito delle gestioni di portafogli.
9. L'investimento nelle imprese e negli enti strumentali è realizzato utilizzando esclusivamente le risorse derivanti dal reddito, fatto salvo quanto previsto per i beni mobili e immobili dall'art. 7, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 153/99. Nella Nota integrativa del bilancio sono fornite le informazioni di dettaglio riguardo alla copertura.
10. La Fondazione, nel rispetto del principio di conservazione del patrimonio, non può contrarre debiti, in nessuna forma, salvo il caso di temporanee e limitate esigenze di liquidità. In ogni caso l'esposizione debitoria complessiva non può superare il 10% del patrimonio, secondo l'ultimo bilancio approvato.
11. La Fondazione trasmette all'Autorità di vigilanza, entro cinque giorni dalla conclusione, gli eventuali patti parasociali e le loro successive modifiche, aventi ad oggetto l'esercizio dei diritti connessi alle partecipazioni detenute nella società bancaria conferitaria, dando espressamente conto che i suddetti accordi non contengono previsioni in contrasto con i principi stabiliti dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 153/99 fermo restando quanto previsto dall'art. 25, comma 3-bis del medesimo d.lgs. 153. Negli stessi

termini temporali sono trasmessi gli accordi, in qualunque forma conclusi, da cui possa derivare l'attribuzione alla Fondazione dei diritti e dei poteri di cui all'art. 6, comma 2, del richiamato d.lgs. n. 153.

ART. 6 - DESTINAZIONE DEL REDDITO

1. La Fondazione destina il reddito nel seguente ordine:
 - a. spese di funzionamento, nel rispetto dei principi di adeguatezza della spesa alla struttura organizzativa ed all'attività svolta;
 - b. oneri fiscali;
 - c. riserva obbligatoria, nella misura determinata dalla Autorità di vigilanza;
 - d. almeno il cinquanta per cento del reddito residuo o, se maggiore, l'ammontare minimo di reddito stabilito dall'Autorità di Vigilanza ai sensi dell'art. 10 d. lgs. N. 153/1999, ai settori rilevanti;
 - e. eventuali altri fini statutari, reinvestimento del reddito o accantonamenti e riserve facoltativi previsti dallo statuto o dall'Autorità di vigilanza;
 - f. erogazioni previste da specifiche norme di legge. In particolare una quota, determinata dal Consiglio Superiore sulla base delle disposizioni che verranno emanate in materia dall'Autorità di Vigilanza, è destinata a norma dell'art. 15 della L. 11 agosto 1991 n. 266 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Eventuali accantonamenti e riserve facoltative deliberate dal Consiglio Superiore saranno preventivamente sottoposte alla valutazione dell'Autorità di vigilanza e dovranno essere predisposte in base a principi di sana e prudente gestione e senza pregiudizio della effettiva tutela degli interessi contemplati nello statuto.
3. Per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali la Fondazione utilizza:
 - a. i redditi derivanti dall'amministrazione del patrimonio, detratti le spese di funzionamento, gli oneri fiscali, gli accantonamenti e le erogazioni previste da specifiche norme di legge;
 - b. le eventuali liberalità e gli eventuali lasciti testamentari non espressamente destinati all'accrescimento del patrimonio per volontà del donante o del testatore;
 - c. i redditi derivanti dall'eventuale esercizio delle imprese di cui all'art. 5, punto 2, 2° comma;
 - d. ogni altra entrata non destinata all'incremento del patrimonio.
4. Il corrispettivo in denaro derivante dalla vendita di azioni della società conferitaria, dei diritti di opzione sulle medesime, delle azioni a qualsiasi titolo acquisite in cambio delle azioni della società conferitaria o dei diritti di opzione deve essere investito al fine di salvaguardare il valore economico del patrimonio.

II. ORGANI DELLA FONDAZIONE

ART. 7 – ORGANI

1. Sono Organi della Fondazione:

- il Consiglio Superiore;
- il Presidente;
- il Consiglio di Amministrazione; - il Collegio Sindacale;
- il Segretario Generale.

Nella selezione dei componenti degli organi, la Fondazione garantisce l'adozione di processi di nomine funzionali a salvaguardare l'indipendenza e la terzietà, promuove un'adeguata presenza negli stessi Organi del genere meno rappresentato, e verifica che i rapporti derivanti siano rappresentazioni del territorio e degli interessi sociali sottesi all'attività della Fondazione

2. Periodicamente la Fondazione verifica che i soggetti designanti siano rappresentativi del territorio e degli interessi sociali sottesi all'attività istituzionale della fondazione. Al fine di raccogliere informazioni ed elementi utili per tale valutazione, la Fondazione promuove uno o più incontri con gli enti, pubblici e privati, espressivi delle realtà locali, attivi nei propri settori di intervento. I criteri e le modalità di convocazione degli incontri sono preventivamente ed oggettivamente disciplinati; i partecipanti possono intervenire, presentare documenti e proposte. Degli incontri è redatto verbale da sottoporre al Consiglio Superiore. Le risultanze del processo valutativo sono riportate nel bilancio di missione reso pubblico sul sito internet della Fondazione.
3. Il Consiglio Superiore definisce con regolamento le procedure di nomina degli Organi della Fondazione, comprese quelle relative alla verifica delle cause di ineleggibilità e incompatibilità. Nel regolamento sono altresì specificati i requisiti di professionalità e di competenza richiesti per la nomina dei relativi componenti e definite le modalità attraverso le quali assicurare la trasparenza delle nomine e delle relative procedure.

ART. 8 - CONSIGLIO SUPERIORE

1. Il Consiglio Superiore – che è l'organo di indirizzo previsto dal Decreto lgs. n. 153/1999 e successive modificazioni – determina i programmi, gli obiettivi e le priorità della Fondazione e verifica i risultati conseguiti.
2. In particolare:
- a) approva e modifica lo statuto e i regolamenti interni, eccezion fatta per il regolamento di cui all'art. 12, lettera m;
 - b) nomina, entro i quindici giorni antecedenti la scadenza della carica, i componenti del nuovo Consiglio Superiore; verifica che i propri componenti abbiano i requisiti richiesti dal presente statuto; accerta le incompatibilità, le cause di sospensione e di decadenza dei propri componenti ed entro trenta giorni delibera i provvedimenti conseguenti;
 - c) nomina tra i propri componenti, ed entro trenta giorni dall'insediamento, il Presidente e, su proposta di questi, il Vice Presidente;
 - d) nomina – anche su proposta del Presidente ed entro trenta giorni dall'insediamento – e revoca i componenti dell'organo di amministrazione e di controllo; delibera sull'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei Consiglieri di amministrazione e dei Sindaci. La revoca dei componenti l'organo di controllo avviene per giusta causa;
 - e) delibera le indennità dei propri componenti e i compensi del Presidente, dei Vice Presidenti, dei componenti del Consiglio di Amministrazione e dei componenti del Collegio Sindacale. Al Vice Presidente del Consiglio Superiore, così come agli altri componenti dello stesso, possono essere corrisposti esclusivamente trattamenti a carattere indennitario, collegati alla effettiva partecipazione ai lavori dell'Organo e alle spese sostenute.
 - f) autorizza, con parere favorevole del Collegio Sindacale, la stipula di polizze assicurative a copertura della responsabilità dei componenti gli Organi collegiali; in ogni caso restando esclusi dalla copertura del rischio le ipotesi di dolo o colpa grave.
 - g) approva il bilancio ed entro il mese di ottobre di ciascun anno il "Documento programmatico previsionale";

- h) sceglie – ogni tre anni e in misura non superiore a cinque – fra i settori “ammessi” di cui all'art. 1, comma 1, lettera c-bis del D. lgs. 153/99 e successive modificazioni, i settori “rilevanti” di operatività prevalente e uno o più settori ammessi ai quali destinare il reddito residuo, dopo le destinazioni ai settori rilevanti e dopo le destinazioni relative al reinvestimento del reddito ed agli accantonamenti e riserve facoltativi previsti dall'Autorità di Vigilanza. Della scelta dei settori rilevanti e delle sue modificazioni è data comunicazione all'Autorità di vigilanza. Fissa i programmi di attività nei settori d'intervento prescelti;
 - i) definisce gli indirizzi relativi alla gestione del patrimonio, individuando i principi generali e gli obiettivi strategici delle politiche di investimento;
 - j) vigila, attraverso procedure di monitoraggio e rendicontazione, sull'operato del Consiglio di Amministrazione, sulle attività istituzionali della Fondazione nonché sui risultati dell'attività di investimento, allo scopo di garantire il rispetto dello statuto, dei regolamenti e degli indirizzi definiti;
 - k) delibera le trasformazioni e le fusioni;
 - l) delibera, su proposta del Consiglio di Amministrazione, l'eventuale istituzione di imprese strumentali nonché l'acquisizione e la dismissione di partecipazioni di controllo in imprese strumentali;
 - m) attiva la procedura di liquidazione conformemente alle previsioni dell'art. 22 dello statuto. Nel caso di istituzione d'imprese strumentali la Fondazione terrà contabilità separata rispetto a queste.
- 3.** Il Consiglio Superiore si riunisce, presso la sede legale della Fondazione o in altro luogo, su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno cinque dei suoi componenti o di tre esponenti del Collegio Sindacale. Esso si riunisce almeno due volte l'anno per l'approvazione, entro i termini previsti dallo statuto, del bilancio consuntivo e del Documento programmatico previsionale.
- 4.** La convocazione è fatta con avviso – contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e degli argomenti da trattare – diramato a mezzo raccomandata, telegramma, fax o posta elettronica confermati o altro mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuta trasmissione, almeno dieci giorni prima della riunione; nei casi ritenuti urgenti dal Presidente può procedersi almeno due giorni prima. Le riunioni del Consiglio Superiore possono avvenire anche mediante il ricorso a sistemi di collegamento a distanza, in teleconferenza o in videoconferenza, a condizione che:
- a) sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
 - c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, loro resi noti o comunque affrontati nel corso della riunione;
 - d) vengano indicati nell'avviso di convocazione, i luoghi audio o video collegati, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il Segretario della riunione.
- 5.** Alle riunioni dell'Organo di indirizzo partecipano, senza diritto di voto, i componenti del Consiglio di Amministrazione, se invitati dal Presidente, i quali potranno contribuire al dibattito, soprattutto in sede di definizione dei programmi.
- 6.** Alle sedute assiste il Collegio Sindacale.
- 7.** Il Consiglio Superiore è presieduto dal Presidente o dal Vice Presidente nominato dal Consiglio Superiore tra i propri componenti.
- 8.** In assenza del Presidente e del Vice Presidente, il Consiglio Superiore è presieduto dal componente del Consiglio Superiore più anziano per età.
- 9.** Il Presidente è assistito da un Segretario, che è la stessa persona che ordinariamente svolge le funzioni di Segretario del Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza o impedimento il Segretario Generale è sostituito dal Vice Segretario del Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza o impedimento di entrambi, le funzioni di segretario della seduta sono esercitate da un componente del Consiglio Superiore, nominato dal Presidente.
- 10.** Per la validità dell'adunanza in prima convocazione è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti in carica il Consiglio Superiore e le deliberazioni sono adottate con i voti favorevoli della metà più uno dei votanti; in seconda convocazione – da celebrarsi a distanza di almeno un giorno dalla prima – si prescinde dal quorum e le deliberazioni sono prese con i voti favorevoli della metà più uno dei Consiglieri votanti.

Per le deliberazioni di cui all'art.8, comma 2, lettere a), k) ed m) è necessaria la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri aventi diritto.

La stessa maggioranza è necessaria per le deliberazioni sull'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei Consiglieri di amministrazione e dei Sindaci nonché per le deliberazioni di revoca dell'organo di amministrazione e di controllo di cui all'art.8, comma 2, lettera d).

11. I verbali del Consiglio Superiore, firmati dal Presidente e dal Segretario Generale, sono inseriti in distinte raccolte annuali ciascuna contenente un indice-sommario con l'indicazione delle sedute e dei relativi argomenti.
12. Il Segretario Generale è autorizzato a rilasciare copie ed estratti dei verbali, validi a tutti gli effetti di legge.

ART. 9 - COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO SUPERIORE

1. Il Consiglio Superiore si compone di tredici membri, dei quali:

- 1.a) uno è espressione della Pubblica Amministrazione;
- 1.b) sei sono espressione, prevalente e qualificata, di enti - pubblici e privati - e di realtà locali del territorio di prevalente riferimento della Fondazione;
- 1.c) sei sono personalità che, con l'apporto della propria professionalità, competenza ed esperienza - in particolare nei settori cui è rivolta l'attività della Fondazione - possono efficacemente contribuire al perseguimento dei fini istituzionali.

Almeno un terzo dei nominativi proposti da ciascun soggetto designante dovrà essere espressione del genere meno rappresentato.

Fermo restando quanto previsto al successivo art. 16:

- i soggetti designanti di cui al superiore punto 1.b) non possono candidarsi alla carica di componente del Consiglio Superiore, non possono candidare membri dei propri Organi di Governo e non possono candidare amministratori, dipendenti, collaboratori e/o consulenti anche a tempo determinato di enti cui gli stessi soggetti designanti sono preposti o che sono comunque ad essi riconducibili.
 - i soggetti designanti di cui al superiore punto 1.c) non possono candidare alla carica di membro del Consiglio Superiore né i propri Presidenti né i propri amministratori.
2. In particolare:
 - 2.a) Il Consigliere di cui alla precedente lettera 1.a) è nominato su designazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze il quale può candidare alla carica di componente il Consiglio Superiore propri dipendenti, collaboratori e/o consulenti, anche a tempo determinato;
 - 2.b) I Consiglieri di cui alla precedente lettera 1.b) sono nominati:
 - I. due, fra i sei nominativi proposti dal Presidente della Regione Siciliana;
 - II. uno fra i tre nominativi proposti, a rotazione per la durata di un mandato, dal Sindaco di uno dei nove comuni capoluogo della Sicilia, a partire da quello con il più basso numero di abitanti quale risulta dagli ultimi dati Istat pubblicati;
 - III. uno fra i tre nominativi proposti, dall'Unione Camere di Commercio di Agrigento, Caltanissetta, Catania-Ragusa e Siracusa, Messina, Palermo ed Enna (Unioncamere Sicilia);
 - IV. uno fra i tre nominativi proposti da Sicindustria, quale organizzazione regionale maggiormente rappresentativa nel settore dell'industria;
 - V. uno fra i tre nominativi proposti dalla Confcommercio, organizzazione regionale maggiormente rappresentativa nel settore del commercio;
 - 2.c) I Consiglieri di cui alla precedente lettera 1.c) sono nominati:
 - I. uno, fra i tre nominativi proposti rispettivamente ed a rotazione per la durata di un mandato, dalle Università Statali aventi sede legale in Sicilia, a partire da quella che ha sede nel capoluogo con il più basso numero di abitanti quale risulta dagli ultimi dati Istat pubblicati;
 - II. uno, fra i tre nominativi proposti rispettivamente ed a rotazione per la durata di un mandato, dalle Università non Statali aventi sede legale in Sicilia, a partire da quella che ha sede nel capoluogo con il più basso numero di abitanti quale risulta dagli ultimi dati Istat pubblicati;
 - III. uno fra i tre nominativi proposti dalla Conferenza episcopale siciliana;

- IV. uno fra i tre nominativi proposti dall'Accademia Nazionale dei Lincei tra personalità esperte in materia di beni culturali.
- V. uno fra i tre nominativi proposti dalla Fondazione Società Siciliana per la Storia Patria, con sede a Palermo
- VI. Uno fra i tre nominativi proposti, a rotazione e per la durata d'un mandato, dai legali rappresentanti delle Caritas diocesane aventi sedi nei capoluoghi siciliani, a partire da quella avente sede nel Capoluogo con il più alto numero di abitanti, quale risulta dagli ultimi dati ISTAT pubblicati

ART. 9 BIS – NOMINA DEI CONSIGLIERI SUPERIORI

1. I Consiglieri sono nominati dall'Organo di indirizzo uscente che – ad eccezione di quello designato dalla Pubblica Amministrazione - li sceglie, secondo criteri oggettivi e trasparenti, improntati alla valorizzazione dei principi di onorabilità e professionalità come definiti dal successivo art. 10, all'interno di terne proposte, una per ciascun nominativo, dagli enti designanti.
2. Il Presidente della Fondazione, sei mesi prima della scadenza del Consiglio Superiore oppure entro i trenta giorni successivi all'anticipata cessazione della carica di singoli Consiglieri, provvede ad attivare le relative procedure di nomina nel rispetto di quanto previsto dall'art.9 dello statuto. Il soggetto designante procede alla designazione entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di ricezione della richiesta di designazione. I componenti del nuovo Consiglio Superiore devono essere in ogni caso nominati entro i quindici giorni antecedenti alla scadenza del Consiglio Superiore in carica. Il Presidente fissa la riunione di insediamento del Consiglio Superiore di nuova nomina in una data non posteriore di oltre quindici giorni alla scadenza del Consiglio Superiore in carica.
3. Qualora, entro i quindici giorni successivi alla scadenza dei superiori termini, non siano pervenute un numero di proposte sufficienti ed idonee per la nomina di almeno 9 persone a componenti del Consiglio Superiore, il Presidente reitera, per una sola volta, l'invito agli organi designanti che non abbiano ancora provveduto alla designazione.
4. Decorso infruttuosamente il termine di 30 giorni dalla ricezione di tale ultimo invito, l'Organo di indirizzo in carica provvede – nel rispetto del criterio di una equilibrata e non maggioritaria rappresentatività ed esclusivamente in caso di inerzia da parte dei soggetti designanti le personalità di cui all'art. 9.1.C – a nomine per cooptazione di personalità di chiara e indiscussa fama, fino a concorrenza di un numero non superiore a due. Tali nomine devono essere deliberate con la maggioranza di cui all'art. 8.10 ultimo comma.
5. Alle eventuali ulteriori nomine che dovessero rendersi necessarie in caso di inerzia degli enti designanti ai sensi dell'articolo 9, punto 2.b) II, III, IV e V, provvede, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta di designazione, il Prefetto del capoluogo di provincia siciliano territorialmente competente.
6. Nel caso in cui sia decorso infruttuosamente anche il termine indicato al superiore comma 5, ed in tutti gli altri casi di mancata designazione da parte degli enti designanti ai sensi dell'articolo 9, punti 2.a) e 2.b) I., provvede alla nomina il Prefetto del capoluogo in cui ha sede legale la Fondazione. Il Prefetto dovrà provvedere entro un mese dalla data di ricezione della richiesta di designazione.
7. In ogni caso le nomine devono essere effettuate in maniera tale da assicurare l'equilibrio tra le categorie di soggetti di cui all'art. 9.1, e nel rispetto della previsione di cui all'art. 4 d. lgs. 153/1999, la prevalente e qualificata rappresentanza degli enti, pubblici e privati, espressivi delle realtà locali nonché l'apporto di personalità che per professionalità, competenza ed esperienza, in particolare nei settori cui è rivolta l'attività della Fondazione, possano efficacemente contribuire al perseguimento dei fini istituzionali della Fondazione medesima.

ART. 9 TER – DURATA IN CARICA DEI CONSIGLIERI SUPERIORI

1. I componenti del Consiglio Superiore durano in carica per quattro esercizi, compreso quello di insediamento, restano in carica fino al termine previsto dall'art. 21 per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio e possono essere confermati una sola volta. Essi non rappresentano i soggetti esterni che li hanno designati o candidati, né agiscono sotto vincolo di mandato e, quindi, ad essi non rispondono.
2. Nel caso di anticipata cessazione dalla carica di singoli Consiglieri, i sostituti sono scelti attraverso le medesime modalità e procedure mediante le quali era stato scelto il Consigliere cessato dalla carica. I

sostituiti devono essere nominati entro sei mesi dalla cessazione della carica dei Consiglieri sostituiti e restano in carica sino alla scadenza del Consiglio Superiore.

ART. 10 - REQUISITI DEI COMPONENTI

1. I componenti del Consiglio Superiore devono possedere requisiti di onorabilità e professionalità, sì da assicurare competenze adeguate e comportamenti eticamente corretti in relazione alla specificità delle funzioni che la Fondazione svolge.
2. La presenza dei requisiti di onorabilità è attestata:
 - a. dal mancato riscontro delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 c.c.;
 - b. dalla mancata sottoposizione a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - c. dalla mancata condanna, anche con sentenza non definitiva:
 - a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati, valori mobiliari e di strumenti di pagamento;
 - alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio Decreto del 16 marzo 1942, n.267;
 - alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo.
3. La presenza dei requisiti di professionalità è attestata dal possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
 - a. aver svolto funzioni di amministratore o dirigente in enti o imprese private e pubbliche per almeno sette anni;
 - b. essere professori universitari di prima fascia da almeno cinque anni;
 - c. essere professionisti iscritti nei rispettivi albi professionali da almeno sette anni. Per questi soggetti potrà rappresentare requisito preferenziale l'essere iscritto negli albi professionali degli avvocati ovvero dei dottori commercialisti.
4. È fatto obbligo ai componenti del Consiglio Superiore di dare immediata comunicazione delle cause di decadenza, di incompatibilità e di sospensione che li riguardano.

ART. 11 - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SUPERIORE

1. Il Presidente del Consiglio Superiore assicura la unitarietà decisionale ed operativa della Fondazione; all'uopo è anche Presidente del Consiglio di Amministrazione.
2. Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio.
3. Il Presidente:
 - ha il generale potere di firma in nome della Fondazione;
 - esercita l'alta vigilanza sull'andamento della Fondazione;
 - convoca e presiede il Consiglio Superiore e il Consiglio di Amministrazione. Assolve funzioni di coordinamento, per il regolare svolgimento delle riunioni, stabilendo l'ordine del giorno e dirigendo la discussione nel corso delle sedute;
 - esercita le funzioni delegate dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 12, punto 2, lettera p) dello statuto e, ove accerti situazioni di necessità e di urgenza, adotta, sentito il Segretario Generale o su proposta di questi, i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, riferendone allo stesso affinché provveda alla relativa ratifica nella prima seduta successiva.
 - ha facoltà di nominare legali per rappresentare la Fondazione in qualunque grado di giudizio, di dare mandato per comparire in giudizio o per rendere dichiarazioni a nome della Fondazione, nonché di rilasciare procure speciali per il compimento di determinati atti o categorie di atti.
4. È nominato dal Consiglio Superiore e può essere rieletto alla carica una sola volta.
5. Dura in carica quanto il Consiglio Superiore che lo ha nominato, mantenendo peraltro le proprie funzioni fino alla nomina del suo successore.
6. Il Presidente non ha diritto di voto nel Consiglio Superiore; vota invece nel Consiglio di Amministrazione.

7. I Presidenti che a far tempo dalla data di acquisizione della personalità giuridica privata della Fondazione (17 dicembre 2001) hanno svolto due mandati consecutivi, alla conclusione della loro attività, assumono la qualifica onoraria di Presidenti emeriti.

ART. 12 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione ha compiti di gestione della Fondazione, nonché di proposta e d'impulso della relativa attività nell'ambito dei programmi, delle priorità e degli obiettivi fissati dal Consiglio Superiore.
2. Il Consiglio di Amministrazione ha tutte le attribuzioni per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione e in particolare:
 - a. verifica che i propri componenti abbiano i requisiti richiesti dal presente statuto; accerta le incompatibilità, le cause di decadenza e di sospensione dei medesimi ed entro trenta giorni dall'accertamento della sussistenza delle rispettive cause assume i provvedimenti conseguenti;
 - b. nomina il Segretario Generale; verifica che abbia i requisiti richiesti dal presente statuto; accerta le incompatibilità, le cause di decadenza e di sospensione del medesimo ed entro trenta giorni dall'accertamento della sussistenza delle rispettive cause assume i provvedimenti conseguenti; determina la misura del suo compenso. Il Segretario Generale prende parte alle sedute e ne redige il verbale;
 - c. designa, se del caso anche tra il personale della Fondazione, un vicario che sostituisce il Segretario Generale ad ogni effetto, in tutti i casi di assenza o di impedimento;
 - d. definisce i programmi operativi delle attività istituzionali, nell'ambito di quanto stabilito nel documento programmatico previsionale ed esercita attività di proposta e di impulso ai fini delle decisioni del Consiglio Superiore;
 - e. delibera i progetti e le singole erogazioni;
 - f. predisporre e propone il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo della Fondazione;
 - g. amministra il patrimonio della Fondazione nel rispetto dei criteri fissati dal Consiglio Superiore e limitatamente a ciò che non viene gestito da organismi specializzati e delibera l'acquisizione e la dismissione di partecipazioni di cui all'art. 5 punto 2, 2° comma dello statuto;
 - h. affida eventuali incarichi di gestione del patrimonio a investitori istituzionali esterni;
 - i. gestisce, sulla base degli indirizzi e delle direttive generali stabiliti dal Consiglio Superiore, i diritti sociali derivanti dalle partecipazioni detenute dalla Fondazione;
 - j. approva i bilanci degli enti partecipati, controllati o collegati;
 - k. effettua le nomine spettanti alla Fondazione in enti ed organismi esterni;
 - l. delibera l'istituzione, per lo svolgimento di specifiche attività preparatorie o istruttorie, di commissioni consultive e comitati tecnici e scientifici, anche a carattere permanente, formate da esperti, scelti fra persone particolarmente competenti nei settori di intervento della Fondazione, definendone i compiti, la durata e le modalità di funzionamento in conformità alle norme del Regolamento. Possono essere chiamati a far parte delle commissioni e dei comitati anche i componenti del Consiglio Superiore. In tal caso l'incarico, preventivamente concordato, dovrà essere conferito con deliberazione e l'eventuale remunerazione stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale; come stabilito dall'art. 9, comma 4, del Protocollo d'Intesa qualora in dette Commissioni o Comitati siano coinvolti componenti del Consiglio Superiore, l'eventuale remunerazione avrà carattere esclusivamente indennitario e collegato alla effettiva partecipazione ai lavori dell'organo e delle opere sostenute. In ogni caso, il Consiglio di Amministrazione dovrà informare il Consiglio Superiore dell'entità e dell'attribuzione dei compensi riconosciuti ai componenti delle Commissioni e dei Comitati.
 - m. approva il regolamento disciplinante l'organizzazione interna della Fondazione al fine di assicurare l'efficiente utilizzazione delle risorse e l'efficacia degli interventi;
 - n. delibera in materia di: organizzazione; personale in servizio e in quiescenza; cura, tutela ed incremento dei propri beni patrimoniali; spese e acquisti di ogni genere ivi compresi beni immobili purché strumentali al perseguimento dell'attività della Fondazione, titoli, opere d'arte, raccolte; accensione di prestiti; rapporti con soggetti terzi, persone fisiche e giuridiche compresa la pubblica amministrazione; vendita di beni non strumentali; eventuale contenzioso con esclusione di quanto in facoltà del Presidente ai sensi dell'art. 11, punto 3., ultimo comma dello statuto;

- o.** formula eventuali proposte di modifica dello Statuto o dei regolamenti, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Superiore;
 - p.** può delegare determinati poteri e/o singoli atti al Presidente ed al Segretario Generale, anche disgiuntamente;
 - q.** ratifica i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, adottati dal Presidente nei casi di necessità e di urgenza.
 - r.** compie ogni altro atto non espressamente riservato alla competenza del Consiglio Superiore.
- 3.** Il Consiglio di Amministrazione è convocato, a Palermo o in altro luogo, dal Presidente almeno una volta ogni bimestre.
- 4.** La convocazione ha luogo tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario ed è fatta con avviso – contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e degli argomenti da trattare – diramato a mezzo raccomandata, telegramma, fax o posta elettronica confermata o altro mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuta trasmissione, almeno cinque giorni prima della riunione; nei casi ritenuti urgenti dal Presidente può procedersi almeno due giorni prima.
Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono avvenire anche mediante il ricorso a sistemi di collegamento a distanza, in teleconferenza o in videoconferenza, a condizione che:
 - a.** sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - b.** sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
 - c.** sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, loro resi noti o comunque affrontati nel corso della riunione;
 - d.** vengano indicati nell'avviso di convocazione, i luoghi audio o video collegati, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il Segretario della riunione.
- 5.** Almeno quattro componenti il Consiglio stesso o il Collegio Sindacale possono formulare al Presidente richiesta motivata di convocazione del Consiglio di Amministrazione.
- 6.** Alle sedute assiste il Collegio Sindacale.
- 7.** Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente o dal Vice presidente nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i propri componenti e che, in caso di assenza o impedimento del Presidente, lo sostituisce per l'attività gestionale.
- 8.** In caso di assenza del Presidente e del Vice Presidente, il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal componente in carica più anziano d'età.
- 9.** In caso di assenza del Segretario Generale e del Vicario, le funzioni di segretario della seduta sono esercitate rispettivamente da un componente l'organo medesimo nominato dal Presidente.
- 10.** Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei componenti in carica; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti: in caso di parità prevale il voto del Presidente.
- 11.** L'approvazione del verbale può avvenire nella seduta successiva.
- 12.** I verbali del Consiglio di Amministrazione, firmati dal Presidente e dal Segretario Generale, sono inseriti in distinte raccolte annuali ciascuna contenente un indice-sommario con l'indicazione delle sedute e dei relativi argomenti.
- 13.** Il Segretario Generale è autorizzato a rilasciare copie ed estratti dei verbali, validi a tutti gli effetti di legge.
- 14.** I componenti del Consiglio di Amministrazione che non partecipano, senza giustificato motivo, a tre adunanze consecutive del Consiglio di Amministrazione decadono dall'Ufficio.

ART. 13 - COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente e da 4 membri, nominati dal Consiglio Superiore con criteri di valutazione selettiva-comparativa tra soggetti che posseggono i requisiti di professionalità e di onorabilità previsti per i membri del Consiglio Superiore e che hanno particolari competenze nei settori d'intervento ovvero hanno specifiche professionalità utili alla gestione della Fondazione.
2. È fatto obbligo ai componenti del Consiglio di Amministrazione di dare immediata comunicazione delle cause di decadenza, di sospensione o di incompatibilità che li riguardano.
3. I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica per tre esercizi, compreso quello di nomina e restano in carica fino al termine previsto dall'art. 21 per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio. Essi possono essere confermati una sola volta. Nel caso di cessazione per dimissione o altra causa si provvede alla sostituzione per la copertura della durata residua del mandato.

ART. 14 - COLLEGIO SINDACALE

1. Il Collegio Sindacale assolve le funzioni di controllo della gestione e di controllo contabile a tale organo attribuite dal codice civile alle cui disposizioni si fa rinvio. Redige le relazioni al bilancio e al Documento Programmatico Previsionale. Esercita ogni altra attribuzione conferitagli dalla Legge.
2. È composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dal Consiglio Superiore, scelti tra persone iscritte nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia. I Sindaci supplenti subentrano ai Sindaci cessati dall'incarico per qualsiasi ragione.
3. Il Presidente è nominato dal Consiglio Superiore.
4. I Sindaci devono possedere i requisiti di onorabilità richiesti per gli esponenti degli altri Organi della Fondazione.
5. Il Collegio Sindacale verifica che i propri componenti abbiano i requisiti richiesti dal presente statuto; accerta le incompatibilità, le cause di decadenza e di sospensione dei medesimi ed entro trenta giorni assume i provvedimenti conseguenti.
6. I componenti del Collegio Sindacale durano in carica per quattro esercizi, compreso quello di nomina e restano in carica fino al termine previsto dall'art. 21 per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio.
Essi possono essere confermati una sola volta.
7. I componenti del Collegio Sindacale partecipano alle riunioni del Consiglio Superiore e del Consiglio di Amministrazione.

ART. 15 - SEGRETARIO GENERALE

1. Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione che ne determina la durata della carica, in seguito alla quale può essere riconfermato.
Il Consiglio di Amministrazione designa, se del caso anche tra il personale della Fondazione, un vicario che lo sostituisce, ad ogni effetto, in tutti i casi di impedimento o di assenza temporanea. Il vicario deve avere i medesimi requisiti di onorabilità e professionalità previsti per il Segretario Generale dal successivo punto 5 ed è soggetto alle incompatibilità previste dal punto 6 del presente articolo. Il Consiglio verifica i requisiti ed accerta le incompatibilità ai sensi del superiore art. 12.2 lett. b.
Alla sostituzione permanente del Segretario Generale – per dimissione o altra causa – si provvede ai sensi dell'art. 12.2, lett. b) dello statuto.
2. Il Segretario Generale:
 - sovrintende all'attività della Fondazione in attuazione delle deliberazioni assunte dal Consiglio Superiore e dal Consiglio di Amministrazione;
 - esercita le funzioni delegate dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 12, punto 2, lettera p) dello statuto;
 - coadiuva il Presidente nell'esercizio dell'alta vigilanza sull'andamento della Fondazione;
 - sovrintende al personale e alla struttura organizzativa della Fondazione;
 - ha la facoltà di firma in ordine all'attività corrente;
 - compie, d'intesa col Presidente, ogni atto non espressamente riservato alla competenza di altro organo.

3. Il Segretario Generale partecipa alle sedute del Consiglio Superiore e del Consiglio di Amministrazione e ne redige i verbali.
4. Il Segretario Generale è autorizzato a rilasciare copia dei verbali, validi a tutti gli effetti di legge.
5. Il Segretario Generale deve avere i requisiti di professionalità ed onorabilità previsti per i componenti del Consiglio Superiore.
6. Al Segretario Generale si applicano le incompatibilità previste per i componenti degli Organi della Fondazione; in particolare non può ricoprire cariche nella società bancaria conferitaria né può svolgere attività professionale autonoma che comunque implichi rapporti con la Fondazione.
7. A lui si applicano, altresì, le cause di decadenza o di sospensione ed i conflitti d'interesse previsti dal presente statuto; al loro insorgere egli è tenuto a farne segnalazione al Consiglio di Amministrazione per l'adozione delle misure necessarie.

III. INCOMPATIBILITÀ – DECADENZA – SOSPENSIONE – CONFLITTI DI INTERESSE— COMPENSI

ART. 16 – INCOMPATIBILITÀ E DECADENZA

1. I componenti di un Organo della Fondazione non possono far parte degli altri organi, né rivestire la carica di Segretario Generale. Le cariche nel Consiglio Superiore, nel Consiglio di Amministrazione e nel Collegio Sindacale non possono essere ricoperte per più di due mandati consecutivi, indipendentemente dall'organo. A tal fine non è computato il mandato espletato per una durata inferiore alla metà del tempo statutariamente previsto, purché per causa diversa dalle dimissioni volontarie; in ogni caso, non si può escludere dal computo dei mandati complessivi più di un mandato parziale.
2. Non possono essere componenti degli Organi della Fondazione:
 - a. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10, comma 3, del Protocollo d'Intesa: coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso la società bancaria conferitaria, sue controllate o partecipate o comunque riconducibili al gruppo creditizio della conferitaria e non siano trascorsi almeno dodici mesi dalla cessazione dell'incarico; coloro che assumono o esercitano cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo o di funzioni di direzione di società concorrenti della società bancaria conferitaria o di società del suo gruppo;
 - b. i membri del Parlamento europeo, del Parlamento italiano e del Governo, i componenti della Giunta e dell'Assemblea Regionale Siciliana e i rispettivi Presidenti nonché i Presidenti delle nove province e i Sindaci dei nove comuni capoluogo di provincia della Sicilia;
 - c. i Presidenti e i componenti dei Consigli e delle Giunte provinciali e municipali della Sicilia cui spettano in base al presente statuto, poteri di designazione;
 - d. i Presidenti e gli amministratori degli enti e degli organismi cui, in base al presente statuto, spettano poteri di designazione nonché i Presidenti e gli amministratori degli enti cui sono preposti i soggetti designanti stessi;
 - e. i dipendenti, i collaboratori e/o i consulenti anche a tempo determinato degli enti e degli organismi cui, in base al presente statuto, spettano poteri di designazione nonché i dipendenti, i collaboratori e/o i consulenti anche a tempo determinato degli enti cui appartengono i soggetti designanti;
 - f. i Rettori, i componenti dei Senati Accademici e dei Consigli di amministrazione e i Direttori di Dipartimento delle Università di Statali e non Statali aventi sede in Sicilia;
 - g. coloro che abbiano ricoperto nella Fondazione la carica di Presidente, di Consigliere o di membro del Collegio Sindacale per due mandati consecutivi e non sia trascorso un periodo almeno pari a tre anni dalla cessazione della carica, salva la disposizione di cui all'art. 23.2;
 - h. i soggetti che all'atto della designazione risultino titolari - o lo siano stati nel triennio precedente - di cariche pubbliche quali, oltre a quelle individuate in via generale dall'Autorità di Vigilanza: i Senatori e i Deputati (Europei, Nazionali e Regionali), i Ministri ed i Sottosegretari della Repubblica, i Magistrati, il Presidente e gli Assessori di Giunta regionale e provinciale, i componenti dei consigli provinciali e comunali;
 - i. i Sindaci e gli Assessori in carica di enti locali territoriali, i presidenti ed i componenti dei consigli circoscrizionali, i presidenti ed i componenti dei consigli di amministrazione fra enti locali, i presidenti ed

i componenti dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, i consiglieri di amministrazione ed il presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'art. 114 del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, il presidente ed i componenti degli organi delle comunità montane;

- j. i soggetti che, nel triennio precedente la designazione a componente gli Organi della Fondazione abbiano ricoperto la carica di Sindaco o di Assessore di enti locali territoriali;
 - k. i titolari di cariche in altre Fondazioni disciplinate dal D.Lgs. n.153/99 e s.m.i.;
 - l. gli amministratori delle organizzazioni destinatarie dei relativi interventi. Sono fatte salve le incompatibilità previste dalle leggi e dai regolamenti tempo per tempo vigenti.
3. I componenti degli Organi della Fondazione non possono ricoprire cariche in altre fondazioni di origine bancaria.
Essi, inoltre, non possono essere destinatari di attività della Fondazione a loro diretto vantaggio, salvi gli interventi destinati a soddisfare gli interessi, generali o collettivi, espressi dagli enti designanti.
4. La carenza anche sopravvenuta dei requisiti previsti dallo statuto per la nomina a componente di uno degli Organi della Fondazione o la mancata rimozione di situazioni di incompatibilità determinano la decadenza dalla carica.
5. Dà luogo a decadenza degli esponenti della Fondazione anche la mancata partecipazione alle riunioni dell'organo di appartenenza per tre sedute consecutive senza giustificato motivo, nonché la omessa comunicazione di una situazione di conflitto d'interesse ovvero di una causa di incompatibilità all'organo di appartenenza ed al Collegio Sindacale.
6. La Fondazione, nell'esercitare i diritti di azionista della società bancaria conferitaria, non può designare o votare candidati, ovvero presentare o votare liste di candidati nelle quali sono presenti soggetti, che, nei dodici mesi antecedenti, hanno svolto funzioni di indirizzo, amministrazione o controllo presso la Fondazione.

ART. 17 - CONFLITTI D'INTERESSE

- 1. Qualora si determini una situazione nella quale il componente di un Organo della Fondazione venga a trovarsi in conflitto con gli interessi di quest'ultima sorge l'obbligo a carico di detto esponente di dare immediata comunicazione del conflitto d'interessi all'organo di appartenenza ed al Collegio Sindacale. È imposta, altresì, l'astensione dal partecipare a delibere in relazione alle quali si determina la predetta situazione di conflitto.
- 2. La mancata osservanza di uno degli obblighi previsti nel precedente comma fa decadere il soggetto inadempiente che non potrà essere nuovamente designato a componente di Organi della Fondazione prima di cinque anni.

Al permanere di una situazione di conflitto d'interessi si determinano i presupposti per applicare gli istituti della sospensione e della decadenza.

ART. 18 - COMPENSI

- 1. Al Presidente e ai componenti il Consiglio Superiore, il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale spetta una indennità di presenza nella misura determinata dal Consiglio Superiore, con parere favorevole del Collegio Sindacale, correlata alla partecipazione effettiva alle sedute.
- 2. Non è ammesso il cumulo di indennità di presenza nella stessa giornata.
- 3. Per il compenso del Presidente, dei componenti il Consiglio di Amministrazione e dei Sindaci effettivi viene fissata una indennità annuale di carica, determinata dal Consiglio Superiore e sottoposta al parere favorevole del Collegio Sindacale.
- 4. La determinazione del compenso del Segretario Generale è demandata al Consiglio di Amministrazione.
- 5. È vietata ogni distribuzione o assegnazione di quote di utili, di patrimonio o qualsiasi altra forma di utilità economica.
- 6. Per gli spostamenti dal Comune di residenza connessi con le riunioni degli organi collegiali è dovuto un rimborso spese a carattere indennitario, secondo le modalità che saranno stabilite dal regolamento interno. Il rimborso delle spese è esteso, nei casi e con le modalità previsti dal regolamento, agli altri spostamenti fuori dal Comune di residenza effettuati a causa della carica ricoperta. I compensi per i componenti dell'Organo di indirizzo, amministrazione e controllo, sono determinati in coerenza con la natura istituzionale dell'Ente e con l'assenza di finalità lucrative, commisurati all'entità del patrimonio e delle erogazioni, secondo quanto previsto dall'art. 9 del Protocollo d'Intesa.

IV. PERSONALE

ART. 19 - PERSONALE

1. La Fondazione si avvale di personale cui si applicano le norme del rapporto di lavoro di diritto privato.
2. La Fondazione può provvedere al fabbisogno di personale anche attraverso elementi di provenienza della conferitaria Unicredit S.p.A., secondo modalità ed oneri da definire convenzionalmente.

V. VIGILANZA

ART. 20 - VIGILANZA

1. La Fondazione fino all'entrata in vigore della nuova disciplina dell'Autorità di controllo sulle persone giuridiche di cui al titolo II del libro primo del codice civile è sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze che la esercita secondo le indicazioni fornite dall'art. 10 del Decreto legislativo n. 153 del 1999 e successive modificazioni.

VI. BILANCI E SCRITTURE CONTABILI

ART. 21 - BILANCIO

1. L'esercizio inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.
2. Il bilancio della Fondazione è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa. La relazione sulla gestione illustra, in una apposita sezione, gli obiettivi sociali perseguiti dalla Fondazione, gli interventi realizzati e, con separata e specifica evidenza, gli impieghi effettuati e la relativa redditività.
3. La Fondazione tiene i libri delle adunanze e deliberazioni relativi agli organi collegiali.
4. Il bilancio deve essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio e comunque, quando lo richiedano particolari esigenze, non oltre il 30 giugno; in questo caso verranno segnalate nella relazione le ragioni della dilazione.
5. Per la tenuta dei libri e delle scritture contabili si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli da 2421 a 2435 c.c. Per la redazione, le forme di pubblicità dei bilanci e la stesura della relativa relazione è, inoltre, fatto rinvio alla disciplina contenuta nell'apposito regolamento che, ai sensi dell'art. 9, co 5, del Decreto legislativo n. 153 del 1999, verrà emanato dall'Autorità di vigilanza competente in materia.
6. Nelle more dell'emanando regolamento il bilancio e la relazione sulla gestione, una volta approvati, saranno trasmessi entro 15 giorni all'Autorità di vigilanza e resi pubblici attraverso la messa a disposizione sul sito internet, non soggetto a restrizioni di accesso, della Fondazione.
7. Entro il mese di ottobre di ciascun anno il Consiglio Superiore provvede all'adozione del "Documento programmatico previsionale" dell'attività relativa all'esercizio successivo. Nel documento, a fini informativi, vengono indicati gli impieghi di cui all'art.7, comma 1, del Decreto lgs. 153/1999 e successive modificazioni. Il documento approvato viene trasmesso, entro 15 giorni, all'Autorità di vigilanza.

VII. LIQUIDAZIONE

ART. 22 - LIQUIDAZIONE

1. L'Autorità di Vigilanza può disporre con decreto la liquidazione della Fondazione nel caso divenga impossibile il raggiungimento dei fini statuari ovvero quando ne faccia richiesta la Fondazione medesima – con delibera dell'Organo di indirizzo – a seguito di perdite patrimoniali di eccezionale gravità ovvero di gravi e ripetute violazioni della legge o dello statuto.
2. La liquidazione si svolge secondo le disposizioni del libro I, titolo II, capo II, del codice civile sotto il controllo dell'Autorità di vigilanza. In materia trovano inoltre applicazione le disposizioni contenute nell'art. 11 del Decreto legislativo n. 153 del 1999.

VIII. DISPOSIZIONE TRANSITORIA

ART. 23 - DISPOSIZIONE TRANSITORIA

1. In sede di prima applicazione, il mandato degli Organi ricostituiti per il quinquennio dicembre 2010/dicembre 2015 e in carica alla data di approvazione del presente statuto da parte dell'Autorità di Vigilanza, in applicazione di quanto previsto dagli art. 9.2, 11.5, 13.3 e 14.6, scadrà con l'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2015, senza che ciò possa configurare un nuovo mandato per i suddetti Organi.
2. Gli incarichi svolti prima del 29 luglio 2005, data di entrata in vigore del previgente statuto, dalle persone designate a componente di uno degli Organi della Fondazione non rilevano ai fini di cui agli art. 9.2, 11.4, 13.3 e 14.6.
3. Le disposizioni del presente statuto relative alla proposta di candidature di cui all'art. 9.1.III.b) ed alle cause di incompatibilità e decadenza di cui all'art. 16.2.f), si applicano agli Organi da ricostituire alla scadenza del mandato di quelli attualmente in carica e di cui al precedente comma 1.

Art. 23 bis- DISPOSIZIONE TRANSITORIA

Con riferimento a quanto previsto dall'art. 5 bis, comma 7, in sede di prima applicazione, la Fondazione opera nei tempi, nei limiti e con le modalità previste dall'art. 2 comma 8, del Protocollo d'intesa. Sempre con riferimento all'art. 5 bis, comma 9, in sede di prima applicazione, la Fondazione opera nei tempi, nei limiti e con le modalità previste dall'art. 5 del Protocollo d'intesa.

Infine e con riferimento al medesimo art. 5 bis, comma 10, in sede di prima applicazione la Fondazione opera nei tempi, nei limiti e con le modalità previste dall'art. 3 del Protocollo d'intesa.

IX. DISPOSIZIONE FINALE

ART. 24 - DISPOSIZIONE FINALE

1. Il presente statuto è entrato in vigore il 17 dicembre 2001; le successive modifiche – connesse le prime all'intervenuta fusione per incorporazione della Fondazione Cassa Centrale di Risparmio V.E. e le seconde alle esigenze di adeguamento statutario alle disposizioni del D.Lgs. n.153/99 introdotte dalla Legge 28.12.2001 n. 448 e dal Decreto di attuazione 18.05.2004 n. 150 - sono entrate in vigore rispettivamente il 25 gennaio 2004 ed il 29 luglio 2005; le attuali modifiche entrano in vigore dalla data dell'atto di approvazione da parte dell'Autorità di Vigilanza.
2. Alle modifiche statutarie approvate verrà data adeguata pubblicità attraverso la messa a disposizione dello Statuto sul sito internet, non soggetto a restrizioni di accesso.